

Bruxelles, 23 novembre 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0287 (COD)**

---

---

14442/1/16  
REV 1

**TELECOM 232  
FC 75  
CODEC 1659**

#### NOTA

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14314/16 TELECOM 226 FC 72 CODEC 1634
n. doc. Comm.:	12259/16 TELECOM 170 FC 53 CODEC 1275
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali - Orientamento generale parziale

---

1. Il 14 settembre 2016 nel discorso sullo stato dell'Unione il presidente Juncker ha annunciato la proposta riguardante la promozione della connettività internet nelle comunità locali e la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e al regolamento (UE) n. 283/2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee (RTE) nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.
2. I principali elementi della proposta della Commissione sono:
  - revisione dei **finanziamenti disponibili** per i progetti MCE / RTE, **al di fuori della portata** della presente proposta di orientamento generale parziale e pertanto indicati tra parentesi nel testo allegato;

- creazione di un nuovo settore per i progetti connessi al dispiegamento di una connettività locale senza fili gratuita ad altissima velocità nelle comunità locali da parte di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico;
- possibilità di finanziare tali progetti mediante semplici strumenti di finanziamento come i buoni;
- semplificazione delle procedure per gli Stati membri per i progetti che possono essere monitorati a livello centrale dalla Commissione;
- assegnazione della relativa dotazione finanziaria secondo il principio "primo arrivato, primo servito", ma rispettando un equilibrio geografico tra gli Stati membri.

#### **LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO**

3. Il 4 ottobre 2016 la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (di seguito il "gruppo"). Nei mesi di ottobre e novembre 2016, in quattro diverse occasioni, il gruppo ha esaminato la proposta della Commissione e proposte di compromesso alternative della presidenza.
4. In linea generale le delegazioni hanno accolto favorevolmente la proposta nell'ambito del discorso del presidente Juncker sullo stato dell'Unione 2016 sollevando però anche molti punti al riguardo, in particolare:
  - la sorpresa per il fatto che la proposta non rientra nel programma di lavoro della Commissione europea;
  - la mancanza di una valutazione d'impatto;
  - la mancanza di chiarezza sulle fonti di finanziamento, i soggetti ammissibili, le procedure da seguire a livello europeo o nazionale nonché sulle risorse necessarie per mantenere nel tempo i punti di accesso;

- l'impatto potenziale sulla concorrenza;
- la mancanza di chiarezza su come contemperare il principio "primo arrivato, primo servito" con il necessario equilibrio geografico fra gli Stati membri;
- la necessità di includere già le semplificazioni procedurali previste dalle modifiche del regolamento omnibus per evitare ritardi nell'attuazione del presente regolamento;
- la necessità di evitare un ampliamento del divario digitale discriminando i richiedenti che non beneficiano ancora di altissime velocità di connettività.

## QUESTIONI IN SOSPESO

5. Negli ultimi due mesi il gruppo ha più volte esaminato la proposta della Commissione e proposte di compromesso alternative della presidenza.
6. Il dibattito in seno al gruppo è stato molto costruttivo in quanto gli Stati membri hanno sostenuto l'approccio della presidenza a una procedura rapida per questo fascicolo.
7. La maggior parte delle modifiche apportate era intesa a migliorare la chiarezza e la certezza giuridica della proposta della Commissione.
8. Il dibattito ha principalmente riguardato i seguenti elementi della proposta:
  - a) **definizione di soggetti/beneficiari:** molti Stati membri si sono espressi a favore di una migliore definizione giuridica del campo di applicazione basata sul concetto di enti pubblici di cui alla direttiva relativa all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili pubblici e simile a quella della direttiva sugli appalti pubblici già attuata dagli Stati membri; l'effetto collaterale di tale definizione "migliorata" è che potrebbe leggermente ridurre il numero di potenziali richiedenti;
  - b) **velocità minima richiesta per la connettività:** anche se sostengono la transizione verso una società dei Gigabit e la necessità di intervenire per sviluppare la domanda di connettività ad altissima velocità, gli Stati membri hanno espresso una forte preferenza per non limitare il campo di applicazione della presente iniziativa unicamente ai soggetti che disporrebbero già di una connettività ad altissima velocità; con questa modifica la presente iniziativa potrebbe anche contribuire a ridurre il divario digitale;

- c) **legame tra 'equilibrio geografico' e principio "primo arrivato, primo servito"**: gli Stati membri hanno ampiamente sostenuto la necessità di chiarire questo legame; la proposta di compromesso della presidenza dà la possibilità di specificare ulteriormente l'equilibrio geografico a livello di programma di lavoro e/o di singola richiesta;
  - d) la necessità di includere già **le modifiche di semplificazione esplicita proposte nelle ultime modifiche del regolamento omnibus**; grazie a tali modifiche la presente iniziativa non dipende più dai prossimi lavori sul regolamento omnibus per entrare in vigore con un quadro di riferimento completo;
  - e) la necessità di **limitare** in modo più esplicito **l'impatto potenziale sulla concorrenza e sugli investimenti**, ad esempio per non compromettere lo sviluppo del 5G.
9. L'esito delle discussioni del 15 novembre 2016 e il nuovo testo di compromesso della presidenza figurano nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in grassetto o con [...]. Le modifiche rispetto all'ultimo documento del gruppo, 14314/16, sono sottolineate.
10. Le modifiche rispetto al documento 14314/16 sono le seguenti:
- a) nel considerando (2) è soppresso il termine "unique" ai fini della massima apertura possibile e di un maggior allineamento al regolamento eIDAS;
  - b) il considerando (3) è modificato per mettere in risalto il principio di sussidiarietà;
  - c) nel considerando (5) è aggiunta la frase "nell'ambito del presente regolamento" ai fini di una maggiore flessibilità finanziaria per gli Stati membri;
  - d) il testo del considerando (8 bis) è chiarito e allineato a quello del nuovo paragrafo 5 dell'articolo 1;
  - e) il considerando (9) è rafforzato per spiegare come poter ulteriormente ridurre i rischi degli impatti sulla concorrenza;
  - f) il testo del considerando (9 bis) è precisato per chiarire ulteriormente come verranno rispettati il principio "primo arrivato, primo servito" e l'equilibrio geografico;
  - g) il considerando (11) è modificato per rispecchiare meglio l'intenzione degli Stati membri riguardo agli obiettivi di connettività;

- h) all'articolo 1 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 basato sulla recente proposta di modifica del regolamento omnibus presentata dalla Commissione, che rispecchia anche l'attesa semplificazione sulla comunicazione di informazioni annuali;
- i) l'articolo 2, paragrafo 6, è modificato per precisare che i beneficiari dovrebbero essere in grado di sostenere i costi operativi e che i fondi potranno essere utilizzati per i servizi d'installazione, nonché per evitare l'incertezza giuridica per quanto riguarda il cumulo della nuova connettività senza fili con altre offerte.

## CONCLUSIONE

11. Sulla base degli ultimi lavori del gruppo nella riunione del 15 novembre 2016<sup>1</sup> e con le nuove modifiche ora proposte, la presidenza ritiene che sia possibile, in sede di Consiglio TTE del 2 dicembre 2016, raggiungere un orientamento generale parziale su tutte le questioni di fondo, ad eccezione dei dati finanziari.
12. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare e confermare il testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota e a trasmetterlo al Consiglio TTE affinché possa adottare un orientamento generale parziale nella sessione del 2 dicembre 2016.

---

<sup>1</sup> Doc. 13754/16.

2016/0287 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale<sup>4</sup> descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

- (2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. **Tali punti di accesso possono trasformarsi in una rete con un [...] sistema di autenticazione valido in tutto il territorio europeo.**
- (3) In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato **conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dal trattato sull'Unione europea**. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013<sup>5</sup> e (UE) n. 283/2014<sup>6</sup>.
- (4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli [...] **enti pubblici** a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad alta velocità nei centri della vita pubblica. Tali [...] **enti** potrebbero includere i comuni e altre autorità pubbliche locali, biblioteche e ospedali.
- (5) **Nell'ambito del presente regolamento** la connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità **commerciale** e la fornitura di dati personali **a fini commerciali**.
- (6) Tenuto conto del suo fine specifico e della sua natura mirata alle esigenze locali, l'intervento dovrebbe essere identificato come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

- (7) [Per dotare l'intervento di finanziamenti adeguati, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere aumentata di un importo pari a 50 000 000 EUR].
- (8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, **ad esempio sotto forma di buoni**, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.
- (8 bis) **Dato che, sebbene il volume dell'assistenza finanziaria concessa a ciascuno di loro sia limitato, i richiedenti potenziali rappresentano in totale un numero considerevole, è importante poter contare su procedure amministrative semplificate al fine di garantire un processo decisionale rapido e snello. Il regolamento MCE dovrebbe pertanto essere modificato per dare agli Stati membri la facoltà di approvare categorie di proposte, nel quadro del presente [...] regolamento conformemente ai criteri di cui alla sezione 4, piuttosto che pronunciarsi a proposito di elenchi di singoli richiedenti, e per prevedere la non obbligatorietà della certificazione della spesa e delle informazioni annuali della Commissione per le sovvenzioni concesse a norma del presente regolamento.**
- (9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento, **né si dovrebbe impedire in tal modo la fissazione di limiti, nelle modalità e condizioni d'uso, quali la fornitura di connettività per un periodo di tempo limitato o fino a un consumo massimo di dati ragionevole.**
- (9 bis) **Il bilancio disponibile è assegnato ai progetti in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito)". [...] Il meccanismo inteso a garantire l'equilibrio geografico dovrebbe rientrare nei pertinenti programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e dovrebbe essere ulteriormente specificato negli inviti a presentare proposte, se necessario, ad esempio consentendo una maggiore partecipazione dei richiedenti degli Stati membri in cui l'utilizzo dei buoni è stato relativamente scarso.**



- (10) Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.
- (11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata **almeno** su servizi di banda larga ad alta velocità, **pur raggiungendo auspicabilmente gli obiettivi della società dei Gigabit europea**, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata **e contribuire ad ovviare al divario digitale**.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013**

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1. all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

–"b) settore delle telecomunicazioni: [1 091 602 000 EUR];";

2. l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente ai regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e a un regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché le azioni di sostegno al programma sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione, in particolare sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti di interesse comune e le azioni di sostegno al programma identificate in un regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione e che soddisfano i criteri di ammissibilità e/o le condizioni stabiliti in conformità di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento come segue:

a) i servizi generici, le piattaforme di servizi essenziali e le azioni di sostegno al programma sono finanziati mediante sovvenzioni e/o appalti;

b) le azioni nel settore delle reti a banda larga sono finanziate mediante strumenti finanziari;

c) le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.";

3. all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. Ove giustificato dall'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, in particolare nel caso delle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, gli Stati membri possono dare il loro accordo a una determinata categoria di proposte nell'ambito dei programmi di lavoro di cui all'articolo 17, senza indicare singoli richiedenti. **Tale accordo elimina la necessità per gli Stati membri di prevedere un accordo per ogni singolo richiedente.**";

4. all'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il terzo comma seguente:

"Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono finanziate attraverso assistenza finanziaria dell'Unione fino al 100% dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.";

**5. all'articolo 22, dopo il terzo comma è inserito il seguente:**

**"La certificazione della spesa e le informazioni annuali della Commissione di cui sopra non sono obbligatorie per le sovvenzioni concesse a norma dell'articolo 4, paragrafo , lettera c), del regolamento n. 283/2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni."**

## *Articolo 2*

### **Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014**

Il regolamento (UE) n. 283/2014 è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera h):

"h) "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.";

2 all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali.";

3. l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Tale importo è pari al massimo al 15% della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono sostenute da:

a) sovvenzioni e/o

b) altre forme di assistenza finanziaria diverse dagli strumenti finanziari.";

4. all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 8 bis:

"8 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato.";

5. all'articolo 8, paragrafo 9, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) del numero di connessioni ai punti di accesso locali senza fili realizzati da azioni che attuano la sezione 4 dell'allegato.";

6. nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

#### "SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di [...] **enti pubblici, definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici**, che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

I progetti per la fornitura di connettività senza fili tramite punti di accesso locali senza fili accessibili gratuitamente possono beneficiare di un finanziamento se:

1. sono attuati da un [...] **ente pubblico** in grado di pianificare e supervisionare l'installazione, **nonché di assicurare il finanziamento dei costi operativi**, di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;
2. si basano su una connettività a banda larga ad alta velocità, **capace di garantire servizi d'accesso a banda larga a velocità di almeno 30 Mbit/s**, in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:
  - a) sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia;
  - b) agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;
3. utilizzano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati;
4. **si impegnano a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi d'installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.**

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona. **Tale duplicazione può essere evitata garantendo che i vari punti di accesso finanziati nell'ambito del presente regolamento siano progettati in modo da coprire innanzi tutto gli spazi pubblici senza sovrapporsi [...] a quelli di offerte pubbliche o private esistenti con caratteristiche analoghe.**

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato **tra tutti gli Stati membri** a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito"). **La dotazione complessiva dei fondi a norma della presente sezione include tutti gli Stati membri a condizione che siano presentati progetti che possono beneficiare delle relative disposizioni.**

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---